

## **Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera**

**(Legge sulla cittadinanza, LCit)**

**(Prolungamento del termine di annullamento)**

**Modifica del 25 settembre 2009**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 novembre 2007<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 30 gennaio 2008<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 29 settembre 1952<sup>3</sup> sulla cittadinanza è modificata come segue:

*Art. 41 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

<sup>1bis</sup> La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

1 FF 2008 1103

2 FF 2008 1115

3 RS 141.0

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 6 ottobre 2009<sup>4</sup>

Termine di referendum: 14 gennaio 2010

<sup>4</sup> FF 2009 5799